# DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2013 34/2013/R/EEL

## AGGIORNAMENTO DEL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT (TIS)

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 gennaio 2013

#### VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo Integrato del *Settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- gli allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito, rispettivamente: TIT e TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 01 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 301/2012/R/EEL) e il relativo allegato A, (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 440/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 440/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 576/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 576/2012/R/EEL).

## **CONSIDERATO CHE:**

• la deliberazione 65/2012/R/EEL contiene disposizioni in merito alla razionalizzazione e standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative di gestione dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo, in particolare con riferimento agli obblighi informativi comuni alle imprese distributrici in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del dispacciamento;

- la deliberazione 440/2012/R/EEL aggiorna i corrispettivi di conguaglio compensativo per il 2012 e stabilisce che il medesimo corrispettivo sia azzerato per gli anni successivi;
- la deliberazione 565/2012/R/EEL dispone, tra l'altro, di integrare nel TIME le disposizioni in materia di servizio di misura dell'energia elettrica contenute nel TIV, anche tenendo conto delle tempistiche differenziate per l'entrata in vigore delle disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto, così come individuate nella determinazione 6/2012/DMEG.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• la deliberazione 301/2012/R/EEL prevede il coordinamento testuale del TIV e della nuova regolazione introdotta in materia di tariffe dal TIT, nonché la semplificazione del TIV alla luce dell'evoluzione normativa in materia di servizi di vendita di energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 72.3, della deliberazione 111/06 fissa le disposizioni transitorie per il pagamento o la riscossione dei corrispettivi di dispacciamento, di cui all'articolo 38, della medesima deliberazione;
- il comma 72.4, della deliberazione 111/06 fissa le disposizioni transitorie per il calcolo del corrispettivo di dispacciamento, di cui all'articolo 44, della medesima deliberazione;
- la deliberazione 576/2012/R/EEL ha, tra le altre cose, prorogato le disposizioni transitorie, di cui ai commi 72.3 e 72.4, della deliberazione 111/06, limitatamente al periodo 1 31 gennaio 2013.

#### RITENUTO:

- necessario aggiornare il TIS al fine di recepire le disposizioni introdotte con le deliberazioni sopra riportate, con particolare riferimento a:
  - la nuova regolazione relativa alla determinazione e messa a disposizione dei dati di misura dei punti di prelievo;
  - gli obblighi informativi funzionali alla verifica della necessità di applicazione del conguaglio compensativo;
- necessario, inoltre, aggiornare il TIS coerentemente con le attuali disposizioni di cui al TIV, anche a seguito del coordinamento testuale, di cui alla deliberazione 301/2012/R/EEL.

#### RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

• confermare, per l'intero anno 2013, le disposizioni transitorie, di cui ai commi 72.3 e 72.4, della deliberazione 111/06

#### **DELIBERA**

- 1. di coordinare il testo del TIS coerentemente con le disposizioni introdotte dalle deliberazioni 65/2012/R/EEL, 301/2012/R/EEL, 440/2012/R/EEL, 565/2012/R/EEL;
- 2. al fine di quanto previsto al precedente punto, di aggiornare il TIS nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 1, comma 1.1 dopo la lettera vv) è introdotta la seguente lettera ww): "ww) **TIME** (Testo integrato misure energia elettrica) è l'allegato B alla deliberazione dell'Autorità 31 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente integrato e modificato.";
  - b. all'articolo 18, comma 18.2, lettera a) le parole "o determinata ai sensi dell'Articolo 20" sono soppresse;
  - c. l'articolo 20 è soppresso;
  - d. all'articolo 22, comma 22.2, lettera c) le parole "e di gradualità per l'anno 2009 di cui all'Articolo 77" sono soppresse;
  - e. il comma 28.5 è soppresso;
  - f. all'articolo 33, comma 33.1 le parole "sulla base delle informazioni disponibili ai sensi del comma 37.4 lettera b)," sono soppresse;
  - g. all'articolo 36, comma 1, lettera a) la parola "TIV" è sostituita dalla parola "TIME";
  - h. all'articolo 37, il comma 37.4 è soppresso;
  - i. all'articolo 38, il comma 38.4 è soppresso;
  - j. all'articolo 39, il comma 39.3 è soppresso;
  - k. all'articolo 41, comma 41.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente "per i punti di prelievo trattati su base oraria, ai dati di misura resi disponibili ai sensi dell'articolo 18.3 del TIME; in caso di indisponibilità del dato di misura, i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 19 del TIME";
  - 1. all'articolo 41, comma 41.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente "per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati di misura mensili resi disponibili ai sensi dei commi 18.4 e 18.7 del TIME; in caso di indisponibilità del dato di misura, i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 19 del TIME;
  - m. all'articolo 41, comma 41.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente "per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di misura resi disponibili ai sensi del comma 18.5 e 18.7 del TIME; in caso di indisponibilità del dato di misura, i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 19 del TIME;
  - n. all'articolo 42, il comma 42.7 è soppresso;
  - o. all'articolo 43, il comma 43.1 la lettera e) è soppressa;
  - p. all'articolo 77, il comma 77.1 è soppresso;
  - q. all'articolo 77, al comma 77.2 le parole "a seguito di rettifiche di *settlement*" sono soppresse;
  - r. all'articolo 77, il comma 77.3 è sostituito dal seguente comma "Ai fini della determinazione del corrispettivo di gradualità per l'anno 2009 a seguito di rettifiche tardive ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna, entro il 30 giugno di ciascun anno, dal 2011 fino al 2015, gli elementi necessari alla determinazione del corrispettivo, qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.";

- s. all'articolo 77, al comma 77.4 le parole "di cui al comma 77.1" sono sostituite con le parole "della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), trattati orari o per fasce ai sensi del TIV.";
- 3. di modificare, a decorrere dall'1 febbraio 2013, la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 72, comma 72.1 le parole "dal 1 al 31 gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2013";
  - b. all'articolo 72, il comma 72.2 è soppresso
- 4. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, la presente deliberazione, nonché il TIS e la deliberazione 111/06, come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate dal presente provvedimento.

31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE Guido Bortoni